

IL CASO DEL GIORNO

## Recesso nelle srl, il socio può condizionare la dichiarazione

Siccome non è consentito conoscere prima il valore di liquidazione della partecipazione, la possibilità è volta a ottenere una valutazione minima

/ Giuseppe REBECCA e Giuseppe DI DOMENICO

/ Mercoledì 22 settembre 2010

La normativa sul diritto di recesso delle **srl** concede **inderogabilmente** al socio dissenziente di esercitare il proprio diritto in caso di approvazione di un'operazione di **fusione**. In generale il codice civile garantisce al socio della srl maggiori possibilità di uscire dalla società rispetto al socio di una spa, anche se l'esercizio del diritto può essere più difficoltoso.

L'art. 2473 c.c. (Recesso del socio), ferma restando la possibilità di determinare nell'atto costitutivo le cause e le modalità di recesso, consente l'uscita dalla società, inderogabilmente, ai soci che **non** hanno dato il loro **assenso**:

- alla modifica dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione;
- al trasferimento della sede legale all'estero;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- al compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci e riguardanti l'amministrazione della società o la destinazione degli utili;
- qualora la società sia contratta a tempo indeterminato.

In tali ipotesi, il socio può recedere senz'altro con un **preavviso di almeno sei mesi**, che l'atto costitutivo può prolungare ad un anno.

In ogni caso, i soci che recedono hanno diritto di ottenere il **rimborso della quota** in proporzione del patrimonio della società, determinato tenendo in considerazione il valore di mercato al momento del recesso. Nell'ambito dell'ampia autonomia statutaria concessa alle srl, si ritiene legittima una **clausola statutaria** che imponga il **criterio di valutazione** da adottare, mentre non è derogabile l'utilizzo del valore di mercato della quota sociale.

A differenza di quanto previsto per le spa nei casi di recesso derivanti da delibere assembleari aventi determinati oggetti, al socio **non è consentito** conoscere il **valore di liquidazione** della partecipazione prima di esercitare il recesso. Dato che l'entità del rimborso condiziona in maniera significativa l'opportunità di recedere e che il recesso, una volta manifestato, non è unilateralmente revocabile, autorevole prassi ammette che il socio recedente condizioni

risolutivamente la propria dichiarazione di recesso all'ottenimento di una valutazione minima (si veda Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - Orientamento del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, massima I.H.16 del settembre 2005).

## Il diritto di recesso va esercitato mediante lettera raccomandata

La disciplina prevista per le srl non detta disposizioni in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso, lasciando all'autonomia statutaria eventuali previsioni in tal senso. In assenza di una specifica clausola statutaria, tuttavia, si può ritenere, in analogia alla normativa prevista per le spa, che tale diritto debba essere esercitato mediante **lettera raccomandata** da far pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle imprese.

Il valore della quota deve essere **pari al suo valore di mercato**, da definire di comune accordo tra le parti. Gli amministratori devono redigere una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerga il valore di mercato del patrimonio riferito al momento della comunicazione del recesso. Nella redazione di tale documento non è possibile seguire i criteri di valutazione ordinari del bilancio: devono essere presi in considerazione anche elementi quali l'avviamento e il valore effettivo degli elementi patrimoniali (ad esempio il *know-how* ed altri beni immateriali).

In caso di **disaccordo** tra i soci, la determinazione del valore è compiuta tramite **relazione giurata** di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

Dato che la liquidazione della partecipazione deve avvenire, da parte della società, **entro 180 giorni** dalla comunicazione del recesso, la valutazione deve ragionevolmente avvenire entro tale scadenza.

### Tabella - Casi in cui il socio può recedere

Diritto di recesso nelle srl
Al socio che non ha consentito al <b>cambiamento dell'oggetto sociale</b>
Al socio che non ha consentito al <b>cambiamento del tipo di società</b>
Al socio che non ha consentito alla <b>fusione</b> della società
Al socio che non ha consentito alla <b>scissione</b> della società
Al socio che non ha consentito alla <b>revoca dello stato di liquidazione</b> della società
Al socio che non ha consentito al <b>trasferimento della sede</b> all'estero
Al socio che non ha consentito all' <b>eliminazione</b> di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
Al socio che non ha consentito al compimento di <b>operazioni</b> che comportano una sostanziale <b>modificazione dell'oggetto della società</b> determinato nell'atto costitutivo
Al socio che non ha consentito al compimento di operazioni che comportano una rilevante <b>modificazione dei diritti</b> attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4 c.c. (che disciplina il trasferimento di quote)
Al socio è consentito il recesso nei casi previsti dall' <b>atto costitutivo</b>
Al socio è consentito il recesso se soggetto alla direzione e al coordinamento di <b>altre società</b> , nei casi previsti dall'art. 2497- <i>quater</i> , c.c.
Al socio è consentito in ogni momento il recesso (salvo i tempi di preavviso stabiliti per legge o atto costitutivo) quando la società è contratta <b>a tempo indeterminato</b>